Tribunale di Salerno, sez. II civile – 11/01/2016, n. 100. Est. Taraschi.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 31/05/11, gli ingegneri D.R.V. e D.R.A. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli, la A. Produzione spa, assumendo di aver ricevuto dalla società Eco Int srl Energy Consulting International, in data 22/09/00, l'incarico di redigere la progettazione completa di un impianto eolico della potenza di 15,30 MW; che l'incarico era stato regolarmente svolto, tanto che i relativi elaborati erano stati depositati presso la Regione Campania, che aveva approvato il progetto del parco eolico con decreto dirigenziale n. 199 del 14/07/08; che il compenso per le prestazioni professionali espletate ammontava ad euro 283.222,58, come da parcella professionale allegata; che, con atto di fusione per notaio G. di Roma del 27/09/05, la Eco Int srl Energy Consulting International era stata incorporata nella A. Produzione spa, la quale era chiamata a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società incorporata; che a nulla erano valsi i tentativi di ottenere il pagamento del compenso professionale predetto.

Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse condannare la A. Produzione spa al pagamento della somma complessiva di euro 283.222,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai procuratori antistatari.

Con comparsa di risposta depositata il 20/10/11, si costituiva in giudizio la GDF Suez Produzione spa, già A. Produzione spa, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il apporto contrattuale in oggetto era intercorso tra il solo D.R.V. e la T. s.r.l., la quale doveva reputarsi unica committente delle prestazioni professionali rese dal D.R.; aggiungeva che, in ogni caso, la pretesa degli attori risultava prescritta ex artt. 2956 n. 2 e 2946 c.c. ed appariva non dimostrata. La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto della domanda di controparte, chiedendo, in via

preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della T. s.r.l. al fine di essere da questa manlevata, in caso di accoglimento delle domande degli attori, con vittoria di spese giudiziali.

Con provvedimento del 24/10/11 il G.I. autorizzava la chiamata in garanzia del terzo.

Con comparsa di risposta depositata il 20/06/12 si restituiva la T. s.r.l, la quale eccepiva la nullità e l'infondatezza della domanda di garanzia e manleva, nonché l'infondatezza nel merito della domanda degli attori. Concludeva per il rigetto delle avverse pretese con vittoria di spese giudiziali.

Acquisita documentazione varia, all'udienza del 03/06/15 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il G.I. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda proposta dagli attori nei confronti della GDF Suez Produzione spa, già A. Produzione spa, è infondata e va rigettata.

Ritiene il Tribunale di poter fare applicazione, nel caso di specie, dell'ormai consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).

Nel caso in esame non vi è prova del rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale asseritamente intercorso tra gli attori e la società Eco Int srl Energy Consulting International, successivamente incorporata dalla A. Produzione spa, la quale ha poi mutato la propria denominazione sociale in GDF Suez Produzione spa.

Invero, il contratto definitivo e specifico di incarico professionale del 22/09/00, posto dagli attori a fondamento della propria domanda, è stato stipulato dal solo D.R. V. (e

non anche da D.R.A.) con la società T. srl, che risulta unica committente delle prestazioni asseritamente espletate dal primo.

Il rapporto contrattuale a sua volta intercorso tra la T. srl e la Eco Int srl, basato sull'accordo quadro dell'08/05/02, non rileva ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso "professionale spettante a D.R.V., in quanto, nei confronti di quest'ultimo, committente è unicamente la T. srl, come si evince chiaramente dal contenuto non solo del predetto contratto, in cui è la T. srl che, esplicitamente e ripetutamente indicata come "committente", si obbliga al pagamento del compenso (cfr. art. 3), ma anche dalla scrittura privata del 28/04/03, integrativa del contratto del 2000 e relativa a prestazioni aggiuntive espletate dal D.R.V. sempre su incarico della (sola) T. s.r.l.

Inoltre, anche la dichiarazione di collaborazione di D.R.A. del 22/09/01 veniva indirizzata da D.R.V. alla T. srl, la quale firmava tale comunicazione "per presa visione e ricevuta di copia". Tale circostanza conferma che, anche nella prospettiva degli attori, l'effettiva committente dell'incarico era la T. s.r.l., tanto che, nell'ulteriore missiva del 18/12/05 prodotta dagli stessi attori, l'ing. D.R.V. dichiarava che il tecnico collaboratore D.R.A. poteva emettere fattura alla società T.".

In ogni caso, risulta comunque carente la legittimazione attiva di D.R.A. ad agire, in qualità di collaboratore di D.R.V., nei confronti del committente, in quanto la facoltà per il professionista incaricato (nella specie, D.R.V.) di servirsi, ai sensi dell'art. 2232 ce, della collaborazione di sostituti o ausiliari non comporta mai che costoro diventino parte del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d'opera che ha concluso il contratto con il cliente, con la conseguenza che l'ausiliario o il sostituto, anche se ha avuto eventuali contatti con il cliente, non è legittimato, in assenza di uno specifico mandato in suo favore (nella specie del tutto insussistente), ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del

compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione (Cass. n. 1847/06, n. 5711/81).

Ne consegue che la domanda di pagamento avanzata da entrambi gli attori nei confronti della GDF Suez Produzione spa, già A. Produzione spa (quest'ultima in qualità di società incorporante della Eco Int srl Energy Consulting International), è del tutto infondata per carenza di titolarità passiva della società convenuta e di titolarità attiva di D.R.A.

Peraltro, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata, fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, dalla società convenuta, gli attori non hanno dedotto nulla di specifico, riconoscendo anzi, nelle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. (in particolare, cfr. prima memoria depositata il 21/09/12), il rapporto contrattuale intercorso direttamente con la T. s.r.l.

Altresì irrilevante è la circostanza secondo cui delle prestazioni professionali espletate dagli attori avrebbe beneficiato la società convenuta (la quale avrebbe depositato presso la Regione Campania gli elaborati tecnici redatti dai medesimi attori), atteso che l'azione contrattuale di adempimento può essere esperita solo nei confronti del contraente che abbia commissionato l'incarico e che, in qualità di cliente, si sia obbligato al pagamento del compenso, anche se l'attività commissionata sia rivolta al soddisfacimento dell'interesse di un terzo (cfr. Cass. n. 263/86).

Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta, solo in via subordinata, ossia in caso di accoglimento della pretesa creditoria dei D.R., nei confronti della T. s.r.l.

In tal caso, peraltro, trattandosi di chiamata in garanzia (in quanto fondata sul rapporto contrattuale di cui all'accordo dell'08/05/02 e diretta non ad individuare nel terzo l'effettivo legittimato passivo, bensì ad ottenere la condanna in manleva di quest'ultimo) e non di chiamata in causa, non può trovare applicazione il principio giurisprudenziale dell'estensione automatica al terzo della domanda originariamente proposta dall'attore (cfr. Cass. n. 25559/08, n. 7273/03, n. 4740/03; nonché Cass. n. 10301/01 secondo cui

l'estensione della domanda attorea al terzo non si verifica qualora il convenuto, pur contestando la propria legittimazione passiva, solo in subordine, come nel caso di specie, eserciti l'azione di garanzia nei confronti del terzo chiamato in causa). Infatti, la cd. garanzia impropria si verifica proprio nel caso, ricorrente nella specie, in cui le domande sono basate su un titolo diverso, ossia su un separato e distinto rapporto contrattuale, per cui vi è una connessione puramente esteriore ed economica tra le stesse. In sostanza, nella garanzia impropria, il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (Cass. n. 17688/09, Cass. n. 13131/06, nonché la recente Cass. n. 20610/11, da cui si evince che, pur dovendosi prescindere dalle espressioni utilizzate dal chiamante ai fini della qualificazione della citazione del terzo, la chiamata in causa si configura qualora "non sussista alcun rapporto contrattuale" tra il chiamante ed il terzo, mentre, nel caso in esame, la società convenuta ha posto a base della domanda di manleva l'accordo contrattuale dell'08/05/02).

Inammissibile risulta, infine, la domanda di pagamento proposta dagli attori nei confronti della T. s.r.l. nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.

E ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo in quanto l'attore può proporre domande nuove non oltre la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c, atteso che la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. è finalizzata alla sola precisazione e modificazione delle domande ed eccezioni già proposte (cfr., in tal senso, la recente Cass. S.U. n. 3567/11).

In secondo luogo, ai sensi del co. 5 dell'art. 183 c.p.c, l'attore può proporre domande nuove purché queste siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto: nella specie, invece, parte attrice avrebbe potuto agevolmente individuare ab origine nella T. s.r.l. il soggetto passivo della propria

domanda, avendo stipulato con quest'ultima il contratto posto a base della propria pretesa creditoria, sicché non può ritenersi che la nuova domanda proposta nei confronti della terza chiamata in causa sia sorta in conseguenza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta.

In ragione della soccombenza, gli attori vanno condannati al pagamento delle spese giudiziali nei confronti sia della società convenuta che della terza chiamata in garanzia, non solo per la declaratoria di inammissibilità della domanda tardivamente proposta nei confronti di quest'ultima, ma anche perché, nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. n. 11743/03); il relativo rimborso deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea (Cass. n. 12301/05, n. 7168/04), e ciò anche se nei confronti del chiamato non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. n. 12689/98), dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. n. 5262/01).

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 20001710/11 R.G., ogni contraria e diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della GDF Suez Produzione spa, già A. Produzione spa;

b) dichiara inammissibile la domanda proposta dagli attori nei confronti della T. s.r.L;

c) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per la società convenuta in euro 20,00 per spese vive ed euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e epa come per legge, e per la società chiamata in garanzia in euro 10,00 per spese vive ed euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e epa come per legge.

Salerno, lì 9 dicembre 2015.